

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 ottobre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	94,34 (*) (*)
0712 90 19	94,34 (*) (*)
1001 10 00	70,70 (*) (*)
1001 90 91	86,29
1001 90 99	86,29 (*)
1002 00 00	114,05 (*)
1003 00 10	120,43
1003 00 20	120,43
1003 00 80	120,43 (*)
1004 00 00	91,02
1005 10 90	94,34 (*) (*)
1005 90 00	94,34 (*) (*)
1007 00 90	101,92 (*)
1008 10 00	22,72 (*)
1008 20 00	30,10 (*)
1008 30 00	28,70 (*)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	28,70
1101 00 00	158,32 (*)
1102 10 00	197,18
1103 11 30	142,80
1103 11 50	142,80
1103 11 90	181,15
1107 10 11	164,48
1107 10 19	125,65
1107 10 91	225,25 (*)
1107 10 99	171,05 (*)
1107 20 00	197,55 (*)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.